

impiegare i loro figli quali aiutanti ». Ciò avrebbe richiesto alla Corte di decidere « quale livello di produzione imposto violasse il diritto internazionale consuetudinario, per il fatto di incoraggiare il lavoro forzato minorile », una questione che non poteva non sollevare perplessità (p. 22).

La Corte ha così confermato, dopo aver esteso l'applicabilità dell'ATS alle imprese multinazionali, in contrasto alla sentenza *Kiobel*, l'esito a favore della *FNRC* della precedente sentenza della Corte distrettuale.

## CAPITOLO II

CREAZIONE INTER-STATALE E APPLICAZIONE INTRA-STATALE  
DELLE NORME INTERNAZIONALI

## Sezione I — TRATTATI INTERNAZIONALI

## A) Stipulazione dei trattati

*L. n. 251/2000 (R.D. 11/10/2000) art. 80 Cost.*

14. Sentenza della Corte costituzionale italiana n. 299 del 22 ottobre 2010 nel caso  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.*

Con ricorso depositato l'11 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, aveva promosso, ai sensi dell'art. 117, 2° comma, Cost., nonché di alcuni articoli del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, un giudizio di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Puglia n. 32 del 4 dicembre 2009 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia). Il ricorrente sosteneva in particolare che alcune norme della legge regionale impugnata si ponevano in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia dal decreto legislativo del 1998, ovvero, in altri casi, si occupavano di questioni, relative al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 117, 2° comma, Cost., è di esclusiva competenza dello Stato.

Tra le disposizioni della legge regionale impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, lett. h) il quale dispone che la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze, concorre all'attuazione dei principi espressi nella Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003. Poiché tale Convenzione non era stata ancora ratificata dallo Stato, la norma regionale, ad avviso del ricorrente, avrebbe violato l'art. 117, 2° comma, lett. a), Cost. che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le questioni di politica estera e rapporti internazionali. La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, sosteneva che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 117, 2° comma Cost., in quanto la legge regionale non richiama la Convenzione internazionale in modo dettagliato, limitandosi piuttosto a fare riferimento ai principi contenuti nella stessa i quali sarebbero stati già recepiti

nell'ordinamento italiano in quanto ricompresi nel diritto internazionale consuetudinario, oggetto di adattamento automatico ai sensi dell'art. 10 Cost. Peraltro, ad avviso della Regione Puglia, i principi richiamati nella Convenzione del 1990 coincidevano con altri obblighi convenzionali il cui rispetto è imposto alla Regione proprio dall'art. 117, 1° comma, Cost.<sup>1</sup>

Nella sentenza n. 299 del 22 ottobre 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, lett. h), della legge regionale. La Corte ha anzitutto affermato che secondo la sua costante giurisprudenza « l'attività delle Regioni volta all'attuazione ed all'esecuzione di accordi internazionali deve muoversi all'interno del quadro normativo contrassegnato dall'art. 117, quinto comma, Cost., e dalle norme della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ». La Corte ha quindi ribadito che « [i] "rapporti internazionali" e la "politica estera" (art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.) sono... rispettivamente, "riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento" ed alla "attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo" » e che « le Regioni, nelle materie di propria competenza, "provvedono direttamente all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali", nel rispetto delle norme di procedura stabilite dall'art. 3 della legge n. 131 del 2003 » (§ 5.1.). La Corte ha poi ricordato di avere già affermato che « le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, quando sia "necessaria ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano", e nel caso in cui non siano riconducibili a quelli stipulati in forma semplificata e non intervengano in materia regionale... riguardando invece, come nella specie, molteplici profili eccedenti le competenze delle Regioni ». « Ed è questo », ha proseguito la Corte costituzionale riferendosi alla norma regionale, « quanto stabilisce la norma in esame, la quale, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, prevede di dare esecuzione alla citata Convenzione, benché non sia stata ancora ratificata » (§ 5.1.).

Inoltre, ad avviso della Corte « [l]a lettera della disposizione impugnata e l'ampio — generico e sostanzialmente indefinito — riferimento all'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione... rendono, infine, palese che, contrariamente alla deduzione della Regione, neppure è possibile offrire un'interpretazione restrittiva, ritenendo che essa renderebbe applicabili esclusivamente le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.) » (§ 5.1.).

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata.

## B) Riserve nei trattati

### 15. Obiezioni sollevate dall'Italia rispetto alle riserve apposte da alcuni Stati alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo è stata adottata con la risoluzione n. 44/25 del 20 novembre 1989 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. Alcuni Stati, tra i quali gli Stati Uniti, non hanno ratificato la Convenzione, mentre altri, soprattutto gli Stati con una forte presenza dell'Islam, l'hanno ratificata ma apponendo alcune riserve<sup>1</sup>.

Il Qatar, ad esempio, che ha ratificato la Convenzione il 3 aprile 1995, ha apposto una riserva generale rispetto alle disposizioni della Convenzione « incompatibili con la legge islamica ». Il 28 gennaio 2009 il Consiglio dei Ministri del Qatar ha deciso il ritiro parziale della riserva generale, che è rimasta comunque inalterata rispetto agli artt. 2 e 14 della Convenzione. La Siria ha formulato una riserva « rispetto alle disposizioni della Convenzione che non sono in conformità con la legislazione siriana e con i principi della Shariah islamica, in particolare il contenuto dell'art. 14 che sancisce il diritto del fanciullo alla libertà di religione, e il contenuto degli artt. 20 e 21 relativi all'adozione ». Il Botswana ha apposto una riserva relativa « all'art. 1 della Convenzione », aggiungendo che non avrebbe « considerato la Convenzione vincolante nella misura in cui possa confliggere con le leggi e gli statuti del Botswana ».

Singapore ha formulato alcune dichiarazioni interpretative secondo cui « la Repubblica di Singapore ritiene che i diritti dei fanciulli come definiti nella Convenzione, in particolare dagli artt. 12 e 17, devono essere esercitati in conformità agli artt. 3 e 5 nel rispetto per l'autorità dei genitori, degli insegnanti e delle altre figure che si occupano di loro, nonché secondo l'interesse preminente del fanciullo e in accordo con gli usi, i valori e le religioni della società multi-razziale e multi-religiosa di Singapore, adattandosi all'ambiente del bambino all'interno e all'esterno della famiglia ». Singapore ha aggiunto che « gli artt. 19 e 37 della Convenzione non impediscono l'applicazione di qualsiasi altra misura prescritta dalla legge per il mantenimento dell'ordinamento giuridico e dell'ordine pubblico nella Repubblica di Singapore, di misure e restrizioni previste dalla legge e necessarie per gli interessi di sicurezza nazionale e incolumità pubblica, ordine pubblico, salute pubblica, libertà e diritti altrui, e dell'applicazione giudiziaria di punizioni corporali nell'interesse supremo del bambino ». Singapore ha altresì avanzato delle vere e proprie riserve, statuendo che « la Costituzione e le leggi della Repubblica di Singapore assicurano un'adeguata protezione dei diritti e libertà fondamentali nell'interesse

<sup>1</sup> In *RDI*, 2011, pp. 273-291.

<sup>1</sup> In <[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg\\_no=IV-11&chapter=4&lang=en](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en)>.